

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma
Sezione III Civile

composta dai signori magistrati

bR. MARIA TERESA MIRRAPRESIDENTE,
DR. FILOMENA RUTA CONSIGLIERE,
DR. GIUSEPPELO SINNO CONSIGLIERE relatore ed est.,

ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta ai N. 825/2014 del Reg. Gen. Affari Contenz. posta in decisione ex art.352 c.p.c. all'udienza del 13.06.2014 (con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. di 99. 60 + 20 scaduti il 20.10,2014) e vertente

tra

R.M.L.

appellante-

c/

B.A. e R.S.

appellati-

B.A.M.

appellata -

- B.F.

- appellato-

Oggetto: Appello a sentenza non definitiva del Tribunale di Civitavecchia N. 833/13 (scioglimento comunione).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e verbale dell'udienza di p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 6.02.2014 la sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 833/13 emessa dal Tribunale di Civitavecchia con la quale era stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda avanzata da B.A. e R.S.

e concernete la sola domanda di divisione del negozio di (OMISSIS) (rinuncia dichiarata dagli attori perché quei beni risultavano essere oggetto di un giudizio di

usucapione intentato da un terzo nei confronti dei coeredi); con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il prosieguito, e con spese rimesse al definitivo.

Il Tribunale era stato adito da R.A. e R.S. con citazione, in data 6.03.2013. nei confronti di B.A.M. e B.F. con una domanda di scioglimento della comunione ereditaria in essere tra le parti relativamente a beni mobili e immobili (tra i quali quelli sopra detti) con formazione delle relative quote; e dopo la manifestata rinuncia agli atti del giudizio da parte degli attori, sulla sola mancata accettazione da parte della convenuta, aveva deciso per l'estinzione parziale del giudizio ritenendo che la predetta convenuta non avesse interesse, alla prosecuzione dell'intero giudizio (anche in considerazione della sua pozione nel giudizio nel quale aveva chiesto la sospensione dello stesso sino, alla definizione del già proposto giudizio di usucapione da parte del terzo).

La parte qui appellante sostiene l'erroneità della sentenza non definitiva e ne chiede la riforma onde vedere accertata e dichiarata possibilità di procedere alla divisione di parte dei beni ereditari, con affermazione della validità della mancata accettazione della appellante alla rinuncia effettuata dagli appellati alla domanda o scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai due immobili Siti in (OMISSIS) con annullamento della sentenza di primo grado ed ogni conseguente provvedimento di legge; con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.

Si sono costituite in questo grado tutte le parti appellate, B.A. e R.S. B.A., e B.F. e tutte hanno chiesto il rigetto dell'appello.

All'esito della verifica della costituzione delle parti, sono state precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 13.06.2014 ove la causa è stata trattata per la definizione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con concessione dei termini fissati dall'art.190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di appello si censura la sentenza di I° grado per avere erroneamente dichiarata l'estinzione del giudizio e si deduce una «Violazione degli art. 713 c.c., 306-e 100 c.p.c.. Errata interpretazione dei principi relativi alla universalità della divisione ereditaria. Erronea pronuncia di estinzione parziale del giudizio limitatamente ad alcuni beni».

Come già evidenziato nello svolgimento del processo, il primo giudice nel dichiarare l'estinzione parziale del giudizio aveva ritenuto derogabile il principio di universalità della divisione ereditaria in presenza di una accertata mancanza di interesse del coerede che si opponga ad una divisione parziale (conseguente a rinuncia ad una parte della domanda di scioglimento relativamente ad un bene in comunione); individuando la mancanza di interesse nella circostanza rappresentata dall'aver la stessa parte processuale chiesto la sospensione del giudizio di usucapione già promosso dal terzo possessore dei beni immobili de qua e nell'aver essa stessa indicato come quel possesso fosse stato pacifico ed ininterrotto per più di venti anni.

Questa Corte ben conosce la giurisprudenza della Suprema Corte nella materia della divisione ereditaria, improntata all'universalità della divisione ma con possibilità di derogarvi in presenza di valide ragioni (v. tra le ultime Cass. sez. 1 s

12 01-2011, n. 573: «il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse»; nonché Cass. civ., sez. II, 29-11-1994, n. 10220); ragioni non codificate ma da rinvenire in situazioni concrete che legittimino la richiesta di provvedimento di scioglimento parziale che risulti non solo utile ed opportuno ma soprattutto, efficace al fine di portare allo scioglimento della reale comunione in atto tra i coeredi.

Nel caso in esame non par dubbio che possa farsi deroga al suddetto principio sia in virtù delle considerazioni fatte dal tribunale sia, in particolare, della valutazione del concreto atteggiarsi dell'interesse dei singoli eredi nei riguardi della mossa relitta e delle sue singole componenti patrimoniali (attive e/o passive).

Valutazione che può essere operata anche con riguardo alla considerazione dell'opposizione frapposta da uno degli eredi ad una divisione parziale (conseguente albi manifestata limitazione di una iniziale domanda di divisione relativa all'intero asse) senza il supporto di una valida, e meritevole di considerazione, ragione giuridica e/o fattuale.

Si ritiene a tal proposito, che correttamente la sentenza appellata avesse dichiarato l'estinzione parziale del giudizio (e legittima la domanda di divisione parziale dell'asse ereditario) considerando mancante, nella parte qui appellante, l'interesse alla prosecuzione del giudizio unitario posto che l'accettazione della rinuncia era necessaria solo in presenza di quell'interesse, e la carenza di interesse; risultava dalla oggettiva impossibilità di ottenere, per la stessa parte, un risultato giuridico più favorevole di quello che ne sarebbe conseguito alla limitazione del giudizio divisorio ai soli cespiti che, per giudizio pacifico tra le parti coeredi, rientravano concretamente nell'asse ereditario.

Tale palese carenza di interesse, in via di fatto e di diritto, va rilevata con riferimento al contegno processuale tenuto dalla medesima parte qui appellante nel giudizio di primo grado, con riferimento alla domanda di usucapione già proposto dalla soc. M.N. s.r.l., avendo la stessa R. indicato nei suoi scritti come un fatto oggettivo – l'occupazione da oltre venti anni, in modo pacifico ed ininterrotte da parte della predetta società del negozio di via (OMISSIS).

Allegando, ed al tempo stesso non contestando, tale circostanza di fatto (favorevole alla pretesa del terzo usucapiente), la stessa parte qui appellante aveva reso manifesta la sua reale volontà di pretendere lo scioglimento della comunione ereditaria per gli altri beni immobili relitti e per le somme di danaro depositate sul c.c. presso la CARICIV, e senza che gli altri beni. (il negozio ed il locale magazzino oggetto della pretesa di usucapione) potessero ancora presentare un qualche ulteriore reale interesse e potessero incidere sulle operazioni divisionali che la stessa sig.ra R. aveva sollecitato al tribunale (seppure dopo l'esito del giudizio di usucapione, considerato pregiudiziale al punto do aver chiesto la sospensione del giudizio di divisione).

Si ritiene, in conclusione, che l'appello vada respinto e confermata la sentenza di primo grado.

Di conseguenza l'appellante va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio, a favore delle singole parti appellate, e liquidate tenuto conto del valore della controversia e della attività compiute dal procuratore della parte nel presente giudizio secondo i parametri ministeriali attualmente in vigore (d.m. 55/2014 in vigore dal 2.04.2014).

Per le cause avanti alla Corte di Appello i parametri prevedono:

- scaglione di valore in questa causa e quello "indeterminato" (da stimare a complessità ,<basso> tre € 26.000,00 e. € 52,000.
- compenso (determinato in base ai valori al minimo) pari a €. 3,30750.

Spettano alla parte vittoriosa anche le spese generali il cui rimborso va calcolato forfettariamente sul compenso liquidato, con percentuale pari al 15%.

P. Q. M.

LA CORTE di APPELLO DI ROMA

- Terza Sezione Civile -

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 9.10.2013 (N. 833/13) proposto da nei confronti di B.A., R.S., B.A., B.F:

- a) Rigetta l'appello e, per r effetto, conferma la sentenza appellata;
- b) Condanna la appellante alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio a favore delle parti appellate liquidandole, per ciascuna delle stesse, in C. 3.307,6 di compenso (oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%) con IVA e CAP come per legge.

Così decisa in Roma il 30.10.2014.

Il Presidente
(dr. Maria Teresa Mirra)